

CONCORDATO PREVENTIVO: 85/2023 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara	Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese	Giudice
dott. Antonio Lacatena	Giudice rel.

- visto il ricorso per concordato preventivo proposto da

AGRICOLA CANDIDA S.R.L., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla Contrada Sant' Antonio c/o Stazione Candida (Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e Partita IVA: 02153720715;

- sentito il Giudice relatore, esaminati gli atti; ha pronunciato il seguente

DECRETO

- con il ricorso *ex art. 44 co 1 CCII*, depositato il 05/07/2023 la Agricola Candia S.r.l., operante nel settore della “*produzione di succhi di frutta e di ortaggi*” (attività prevalente in visura camerale, codice ATECO 11.02.1), ha proposto domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi, chiedendo la concessione di termine ai sensi dell’art. 44 CCII, riservandosi di presentare in detto termine la proposta, il piano e gli accordi in relazione allo strumento che sarebbe stato ritenuto opportuno tra quelli previsti;

- dato atto che, ai sensi dell’art. 40 co. 3 CCII, è stata eseguita la pubblicazione del ricorso proposto dalla Agricola Candida S.r.l. nell’ufficio del Registro delle Imprese, e si è provveduto alla trasmissione del ricorso al P.M.;

- verificata la propria competenza, atteso che l’impresa ricorrente risulta avere sede in Trinitapoli, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;

- considerato che con decreto del 13/09/2023, pubblicato il 05/10/2023 Il Tribunale ha concesso alla ricorrente termine di sessanta giorni, per il deposito della proposta e piano di concordato, oppure della domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, o domanda di omologazione di piano di ristrutturazione di cui all’art. 64-bis CCII, e rispettive documentazioni; ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Domenico Calvano; ha altresì confermato le misure protettive *ex art. 54, comma 2, CCII*, del divieto di iniziare o proseguire ai danni della debitrice azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa sino all’emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII; ha inibito ai creditori Univergas Italia S.r.l. e Enel Energia S.p.A. di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, vietandone l’anticipo della scadenza ovvero la modifica in danno della ricorrente; ha inibito alla BCC di San Giovanni Rotondo di eseguire l’eventuale segnalazione della società ricorrente alla Centrale dei Rischi Bankitalia; ha rigettato la domanda cautelare volta ad inibire alla BCC di San Giovanni Rotondo di azionare procedimenti esecutivi finalizzati all’escussione delle garanzie autonome rilasciate dai garanti a favore della società ricorrente e/o di segnalare per le medesime causali gli stessi alla Centrale dei Rischi Bankitalia;

- dato atto che con istanza del 17/10/2023, Agricola Candida S.r.l. rappresentava che “*relativamente alla debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione già iscritta a*



ruolo” intendeva avvalersi della c.d. definizione agevolata della debitoria medesima, per la quale sarebbe atteso prevedeva un risparmio di circa euro 189.071,20 (come pure relazionato dall’advisor dott. Marcello Tenore) e che “per poter beneficiare di tale risparmio è necessario che la ricorrente rispetti i pagamenti così come definiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e come analiticamente riportati al paragrafo 2.2 della citata relazione dell’advisor”; chiedeva pertanto “di voler autorizzare il pagamento delle rate come previste nel calendario dei pagamenti con risorse derivanti esclusivamente dalla continuità aziendale”;

TOTALE DEBITO	DEBITO DA PAGARE def. Agevolata	DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	risparmio	Riferimento istanza
€ 131.146,51	€ 85.264,36		€ 45.882,15	Istanza del 03/4/2023 prot. W-2023040304426710
€ 297.583,18	€ 169.882,72		€ 127.700,46	Istanza del 03/4/2023 prot. W-2023040304424913
€ 14.281,00	€ 9.418,27		€ 4.862,73	Istanza del 03/4/2023 prot. W-2023040304424525
€ 8.699,53	€ 3.719,74		€ 4.979,79	Istanza del 16/6/2023 prot. W-2023061607317545
€ 10.574,33	€ 4.928,26		€ 5.646,07	Istanza del 30/6/2023 prot. W-2023063008678924
€ 3,38	€ 3,30	0,08	0,00 €	Istanza del 04/2/2023 prot. W-2023020401732804
€ 462.287,93	€ 273.216,65	€ 0,08	€ 189.071,20	

La tabella che segue ne riporta le scadenze per ogni “piano di rottamazione” (importi comprensivi degli interessi di dilazione pari a complessivi euro 8.519,25):

Scadenza del	Tot. da pagare 1^ R.	Tot. da pagare 2^ R.	Tot. da pagare 3^ R.	Tot. da pagare 4^ R.	Tot. da pagare 5^ R.	Tot. da pagare 6^ R.	Totale da pagare
31/10/2023	€ 8.820,19	€ 17.573,87	€ 974,59	€ 384,69	€ 509,83	€ 3,30	€ 28.266,47
30/11/2023	€ 8.834,58	€ 17.573,80	€ 974,10	€ 384,67	€ 509,84	€ 0,00	€ 28.276,99
28/02/2024	€ 4.438,75	€ 8.786,96	€ 487,01	€ 192,35	€ 254,90	€ 0,00	€ 14.159,97
31/05/2024	€ 4.460,65	€ 8.786,96	€ 487,02	€ 192,38	€ 254,91	€ 0,00	€ 14.181,92
31/07/2024	€ 4.474,92	€ 8.787,02	€ 487,04	€ 192,37	€ 254,91	€ 0,00	€ 14.196,26
30/11/2024	€ 4.503,10	€ 8.786,92	€ 487,02	€ 192,37	€ 254,90	€ 0,00	€ 14.224,31
28/02/2025	€ 4.523,73	€ 8.786,94	€ 487,02	€ 192,40	€ 254,91	€ 0,00	€ 14.245,00
31/05/2025	€ 4.544,54	€ 8.786,97	€ 487,03	€ 192,39	€ 254,91	€ 0,00	€ 14.265,84
31/07/2025	€ 4.558,25	€ 8.786,96	€ 486,98	€ 192,40	€ 254,90	€ 0,00	€ 14.279,49
30/11/2025	€ 4.585,38	€ 8.786,92	€ 487,20	€ 192,41	€ 254,90	€ 0,00	€ 14.306,81
28/02/2026	€ 4.605,18	€ 8.786,91	€ 487,02	€ 192,37	€ 254,91	€ 0,00	€ 14.326,39
31/05/2026	€ 4.193,50	€ 8.786,88	€ 487,00	€ 192,37	€ 254,90	€ 0,00	€ 13.914,65
31/07/2026	€ 4.180,20	€ 8.786,86	€ 486,98	€ 192,41	€ 254,90	€ 0,00	€ 13.901,35
30/11/2026	€ 4.153,93	€ 8.786,97	€ 487,07	€ 192,40	€ 254,90	€ 0,00	€ 13.875,27
28/02/2027	€ 4.134,77	€ 8.787,01	€ 487,01	€ 192,41	€ 254,91	€ 0,00	€ 13.856,11
31/05/2027	€ 4.115,34	€ 8.787,03	€ 487,05	€ 192,41	€ 254,91	€ 0,00	€ 13.836,74
31/07/2027	€ 4.102,47	€ 8.786,87	€ 487,21	€ 192,40	€ 254,91	€ 0,00	€ 13.823,86
30/11/2027	€ 4.077,15	€ 8.786,94	€ 487,06	€ 192,42	€ 254,90	€ 0,00	€ 13.798,47

- dato atto che con decreto del 25/10/2023 questo Tribunale autorizzava, a mezzo di risorse derivanti dalla continuità aziendale, i pagamenti in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, come da comunicazione delle somme dovute relative alle seguenti dichiarazioni di adesione di Agricola Candida S.r.l. alla definizione agevolata (“rottamazione quater”), tenendo conto del debito complessivo (per tributi, contributi, tasse, sanzioni e interessi) di € 462.287,93, assistito da privilegio mobiliare e che la definizione agevolata avrebbe consentito il risparmio di spesa di



€.189.071,20 (con debito da pagare in definizione agevolata di €.273.216,65), con vantaggio per i creditori concorsuali dato dal minor carico della debitoria privilegiata per circa 189.000,00, con ripercussioni positive per i creditori di grado anche peggiore rispetto alla debitoria oggetto di definizione;

- dato atto che con istanza del 14/11/2023, Agricola Candida S.r.l. chiedeva la concessione della proroga di 60 giorni ex art. 44 co. 1, CCII per il deposito della proposta, del piano e della documentazione e che la stessa veniva accolta giusta decreto del Tribunale del 22 novembre 2023, il quale prorogava al 15 gennaio 2024 il termine per il deposito della proposta, piano e relativa documentazione;

- rilevato che in data 15/1/2024, nel rispetto del termine assegnato, la ricorrente depositava la proposta, il piano di concordato, e relativa documentazione, chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta;

- dato atto che in data 23/02/2024 il Commissario Giudiziale dott. Domenico Calvano, rendeva il parere richiesto dal G.D. in data 24/01/2024;

- dato atto che con decreto del 14/02/2024, il Tribunale accoglieva la nuova domanda di misure protettive e cautelari formulata da Agricola Candida S.r.l. in data 26/01/2024, nei medesimi termini di cui al già reso decreto del 13/09/2023, pubblicato il 05/10/2023;

- dato atto che con decreto del 23/05/2024 il Tribunale assegnava alla ricorrente il termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano e rendere chiarimenti, osservando quanto segue:

- “la classe II è così identificata: “*creditore Banca BCC (debitoria assistita dal Fondo di Garanzia MCC mis. 90%) classe ex art. 85 c.3 CCII Misura del pagamento: Pagamento integrale Tempistica: Pagamento previsto con rateizzazione della cartella esattoria da formarsi sul ruolo dell’AER. La società ha previsto un pagamento in 10 anni come previsto dall’attuale normativa inerente la rateizzazione ‘straordinaria’ dei debiti a ruolo; pagamenti dal T2 (anno di presumibile notifica della cartella)*”.

Tale classe di credito, che ha ad oggetto l’importo di €.697.180,19, è identificata come “chirografario speciale” e collocata dopo la classe I (spese di giustizia, spese di procedura e spese prededucibili).

Nella classe è inserito il debito residuo al 26/06/2023 (di €.774.644,66) del mutuo n. 26766 del 15/12/2020 erogato dalla BCC di San Giovanni Rotondo di originari €.1.000.000,00 assistito da garanzia del 90% del Fondo Centrale di Garanzia (Medio credito centrale) ex legge 662/1996.

Tale classe presenta criticità che necessitano di chiarimenti e/o modifiche. Nel caso di specie, viene in rilievo un credito chirografario, assistito da garanzia pubblica, pertanto fino a quando la garanzia non sarà escussa, il credito è da intendersi chirografario ma (per l’ipotesi in cui venga escussa la garanzia) dovrebbe essere appostato nel piano un fondo rischi munito del privilegio di cui all’art. 9, D. Lgs. n. 123/1998.

Deve altresì tenersi conto ai fini della formazione del ridotto fondo rischi – se il pagamento proposto è integrale – degli interessi maturandi dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo a quella di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (sulla disciplina in generale degli interessi in ordine ai crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, v. art. 96 e art. 153, CCII).

Inoltre, poiché ai fini della formazione della classe appare rilevante il *tempus* dell’escussione della garanzia pubblica, si impone altresì l’articolazione di una alternativa di piano atta a fronteggiare l’evenienza dell’escussione della garanzia (anche in applicazione dell’art. 87, co. 1, lett. i, CCII il debitore deve presentare “*le iniziative da adottare qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati*”). Sul punto deve tenersi conto che in tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia pubblica c’è l’insorgenza di una autonoma obbligazione ex lege dell’impresa beneficiaria verso il garante nonché l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del



regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l. fall. (v. Cass. Civ. n. 1453/2022).

La classe *sub* II così come allo stato approntata presenta, poi, un cronoprogramma scarsamente determinato giacché il *dies a quo* è legato alla data di presumibile notifica della cartella e da tale data si articola una dilazione in 10 anni. Ed ancora tale cronoprogramma ultradecennale – a fronte di orizzonte temporale quinquennale della proposta di piano (v. pag. 85) – esige chiarimenti, rendendo il piano volatile in quanto dilatato a contesto temporale così lungo da esporsi a scenari economici imprevedibili. Sul punto, a motivo di tale dilazione, si impone che il professionista attestatore renda chiarimenti e motivi adeguatamente in ordine alla “fattibilità del piano” e alla idoneità a garantire la sostenibilità economica dell’impresa.

Dovrebbe poi garantirsi, nella formazione della classe di riferimento in seno all’alternativa di piano, l’osservanza del disposto dell’art. 8 *bis*, co. 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla l. n. 33/2015, ove è stabilito che “*il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi*”; nel caso di specie la classe è, invece, collocata anteriormente a quella dei dipendenti (classe III) e dei professionisti (classe IV);

- il piano prevede tra le disponibilità finanziarie le entrate derivanti da locazioni attive, ciò non di meno i relativi contratti non sono prodotti e nulla è dedotto in ordine al contenuto degli stessi, ossia la relativa data di stipula, generalità dei contraenti, beni ceduti in locazione, canone, durata contrattuale, congruità dei canoni;
- in ordine a ciascun impianto oggetto di liquidazione non è riscontrabile la presenza di quota parte di IMU e Tari associati a ciascun impianto, venendo sul punto in rilievo spese prededucibili che risultano nel caso concreto in parte rilevate in piano industriale (l’IMU è quantificata in €.26.281,00 per ciascun anno) ma non tra i crediti in prededuzione;
- difettano in piano i seguenti contenuti informativi di cui all’art. 87 CCII: relazione esplicitiva sulle voci di bilancio in ordine alla situazione patrimoniale ed economica aggiornata (lett. a); indicazione dei costi necessari ed utili per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente (lett. f); indicazione delle iniziative da adottare qualora si verifici lo scostamento dagli obiettivi pianificati (lett. i);
- non risulta in atti l’attestazione del professionista indipendente in ordine alla capacità del piano di impedire o superare l’insolvenza del debitore, garantendo la sostenibilità economica dell’impresa (art. 87, comma 3, CCII);

- con nota di deposito dell’11/06/2024, parte ricorrente depositava: a) Integrazione al Piano ex art. 87 co. 1 c.c.i.i.; b) Integrazione Attestazione ex art. 87 co. 3 c.c.i.i.; 1) Comunicazione iniziale MCC; 2) Simulazione piano pagamenti MCC; 3) Dichiarazione di impegno dei fideiussori; 4) Contratti di locazione; 5) DVR Sicurezza;

- alla luce del rinnovato parere del Commissario giudiziale del 25/06/2024, in data 23/11/2024 il Tribunale assegnava ultimo termine di 15 giorni alla ricorrente per apportare integrazioni e chiarimenti sulla scorta dei seguenti rilievi:

“in coerenza a quanto disposto da questo Tribunale, l’art. 87 co. 1 lett. p-bis CCII (introdotto dal Correttivo di cui al D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ed operante in ordine al caso di specie, in quanto procedura pendente) prevede che il piano presentato dal debitore deve contenere “l’indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito”



- osservato che la debitrice ha ottemperato solo in parte alle indicazioni del Tribunale; in dettaglio, secondo quanto relazionato dalla parte istante la garanzia pubblica non è allo stato escussa, pertanto a differenza di quanto indicato nella originaria proposta l'intero credito della banca BCC indicato in €.786.599,66 va – a pena di inammissibilità della proposta di piano – classificato in chirografo (con quanto ne consegue in termini di diritto di voto) e contestualmente deve istituirsi il fondo rischi, dotato di effettiva provvista, idoneo al soddisfo della garanzia pubblica (pari alla quota garantita del 90% ossia €.707.939,69) e con smobilizzo dei relativi fondi sospensivamente condizionato all'escussione della garanzia rilasciata da Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A.; nel caso di specie invece, in proposta di piano originaria, i crediti chirografari (ab origine) erano individuati in €.2.135.421,57 e i crediti chirografari assistiti da garanzie esterne (Banca BCC) erano individuati in €.77.570,24; nella proposta di piano modificata in giugno 2024 (pag. 49 delle "integrazioni e chiarimenti al piano di concordato"), parimenti i crediti chirografari (ab origine) sono individuati in €.2.135.421,57 e i crediti chirografari assistiti da garanzie esterne (Banca BCC) sono individuati in €.78.765,74; ne consegue che il credito della BCC non è stato, in ogni caso, classificato in chirografo; inoltre non risulta istituito un fondo rischi con effettiva provvista, tenuto conto tra l'altro che la debitrice non risulta allo stato neppure disporre della liquidità sufficiente agli accantonamenti del fondo, né l'istituzione del fondo è documentata”;

- dato atto dell'integrazione di parte ricorrente del 12/12/2024 e del parere del Commissario giudiziale dott. Domenico Calvano del 21/12/2024;
- dato atto che a mezzo di nota di deposito del 19/02/2025, Agricola Candida S.r.l. dava atto e documentava, per tramite del report dell'advisor dott. M. Tenore, di essere in regola coi relativi pagamenti di cui ai piani di rottamazione *quater*, avendo versato complessivi €.127.186,16 e residuando da pagare l'importo complessivo di €.153.727,21;
- esaminati la proposta ed il piano di concordato, e la documentazione allegata;
- visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 47 co. 1 CCII, dal Commissario Giudiziale, dott. Domenico Calvano;

Considerato e Ritenuto

- che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti risulta che la società ricorrente risponde alle condizioni di legge per l'accesso alla procedura di risoluzione della crisi in quanto:
 - ° è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto presenta i requisiti di cui all'articolo 121 CCII;
 - ° la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-*bis* CCII (il legale rappresentante, che ha sottoscritto il ricorso, è munito del potere rappresentativo di compiere l'atto, giusta verbale redatto dal Notaio dott. Luca Maione in Trinitapoli il 31/03/2023, rep. n. 6141/4472, iscritto nel Registro delle Imprese di Foggia, ai sensi dell'art. 120-*bis* CCII);
 - ° la società ricorrente si trova in una situazione di crisi a mente dell'art. 2 CCII, se non addirittura di insolvenza, per come argomentato nel ricorso, nonché evincibile dagli atti e riscontrata nel parere del CG;
- che la ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta dall'art. 39 co. 1 e 2 CCII, per come verificato anche dal CG.

Genesi della crisi

La società ricorrente è stata costituita nel 1996 come “Agricola Candida di Leone Maria Emanuele & C. S.a.s.” con il capitale di lire 50.000.000 ripartito tra il socio accomandatario Leone Maria Emanuela e gli accomandanti Russo Elsa, Leone Linda, Scardigno Elsa Anna Clelia; trasformata nel 2009 in Agricola Candida S.r.l., la compagine (capitale sociale di € 3.000.000,00) è rimasta nella titolarità della famiglia Leone, in dettaglio Leone Francesco (25%), Leone Maria Emanuela (25%), Russo Elsa (25%), Leone Linda (24%), Leone Rosario Dante (1%). La società opera nel



settore industriale della trasformazione delle uve, a cui si è aggiunto il settore agricolo; *“La quantità di mosto concentrato lavorato (vendite e conti lavorazioni) nel 2021 è stata di q.li 1.523,60 ca. Nel 2022 è lievitata a q.li 11.180,70 ca. Nel primo periodo del 2023 i q.li lavorati sono pari a 16.232,30. Ad oggi si può affermare che la società sia una delle più grandi e storiche realtà vinicole della Puglia”*.

La crisi è conseguita al fatto che *“in seguito alla Pandemia da COVID 19 la società è entrata in uno stato di crisi d'impresa conclamato non riuscendo più a far fronte alle obbligazioni dei propri creditori”*; ciò ha *“aggravato uno stato di tensione economica e finanziaria generatasi già dal 2019 e questo in quanto la scelta industriale di produrre vini di qualità superiore per quanto garantisce una maggiore remunerazione in termini “assoluti”, rispetto a quella dei vini di qualità standard, in concreto non ha consentito di avere maggiori ricavi/entrate in quanto la velocità di circolazione del capitale è stata più lenta rispetto a quanto programmato. In breve la produzione di vini di qualità superiore non ha consentito di perseguire margini adeguati a coprire gli alti costi fissi generali e di produzione”* e tale scelta è stata definitivamente penalizzata dalla crisi nei mercati nazionali ed internazionali intervenuta per effetto della Pandemia da Covid 19.

In data 13/09/2022 Agricola Candida S.r.l. si avvaleva dello strumento della composizione negoziata della crisi (misure protettive confermate dal Tribunale per il periodo 21/09/2022-09/01/2023), ivi proponendo la parziale conversione dell'attività in essere con la produzione di vino in bottiglia nonché prospettando la dismissione di Cantina di propria titolarità in Novoli (Le); all'esito delle trattative, la maggioranza dei creditori (58,28%) non aderiva alla proposta; ciò non di meno il nominato esperto, avv. Vittorio Tarsia, evidenziava in relazione finale che *“a parere dello scrivente, la soluzione proposta dal debitore, consistente - sostanzialmente - in una convenzione di moratoria senza alcuna falcidia di credito, contemplata dall'art. 23 comma 1 lett. b) C.C.I., si ripete, sarebbe risultata concretamente praticabile e vantaggiosa, in quanto avrebbe permesso ai creditori di evitare di intraprendere costose azioni legali e di sopportare le lungaggini connesse alla effettiva realizzazione del credito, ottenendo, all'intervenuta esecuzione del piano, la integrale soddisfazione del proprio credito”*.

Il Piano concordatario

La proposta di concordato prevede un piano di risanamento quinquennale basato sulla continuità aziendale diretta.

La situazione economica al 31/10/2024 consta di ricavi totali pari ad €.6.051.958,46 (di cui €.629.881,75 per la vendita di mosto; €.1.911.767,47 per la vendita di vino; €.1.271.278,35 per ricavi per prestazioni di servizi; €.4.172,88 per la vendita di sottoprodotti vinosi; €.2.208.550,00 per prodotti finali c/ rimanenze finali); a fronte dei costi finali di €.5.833.572,58, il risultato di esercizio al 31/10/2024 è pari a + 218.385,88

La società debitrice ha, al 05/07/2023, il patrimonio netto positivo di €.384.524,95.

Il piano proposto si fonda sulle seguenti azioni:

- a)** Adesione alla procedura di rottamazione dei debiti a ruolo attraverso la procedura prevista dall'art.1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
- b)** Dismissione della cantina sita in Novoli (LE), attualmente non utilizzata per mancanza di risorse;
- c)** Miglioramento dei margini di profitto sulla continuità aziendale nel sito di Trinitapoli (sede operativa storica).

Il raggiungimento del risanamento è prospettato a mezzo della continuità diretta, con disponibilità concordatarie così descritte:

- disponibilità liquide ante omologa rinvenienti dalle procedure esecutive mobiliari;
- dismissione della Cantina di Novoli;



- ulteriori risorse messe a disposizione dalla continuità aziendale, con riposizionamento della produzione e dei servizi.

La proposta ai creditori

A fronte di un passivo concordatario di complessivi € 7.816.673,83, la ricorrente si impegna a soddisfare i creditori per l'importo di € 3.336.464,29, con le percentuali e la tempistica che seguono:

#	DESCRIZIONE CLASSE/ FONDO RISCHI	importo classe/F.do rischi	STRALCI/COMPENSAZIONI/PAGAMENTI	importo RIPARTO E ACCANTONAMENTI	note	%
I	crediti prededucibili e spese di giustizia	168.470,49 €		168.470,49 €		100%
II	dipendenti (credito privilegiato ex art. 2751 bis nr.1)	88.415,44 €		88.415,44 €		100%
III	professionisti (credito privilegiato ex art. 2751 bis nr.2) classe ex art. 85 c.3 CCII	21.877,36 €		21.877,36 €		100%
IV	fornitori con privilegio ex art. 2751 bis nr.4; classe ex art. 85 c.3 CCII	283.538,40 €		283.538,40 €		100%
V	FONDO RISCHI ex art.9 D.Lgs. Nr. 123/1998 - Fondo di Garanzia MCC (mis. 90%)	707.939,69 €		707.939,69 €		100%
VI	fornitori con garanzia ipotecaria giudiziale: classe ex art. 85 c.3 CCII	310.000,00 €		310.000,00 €		100%
VII	Agenzia Entrate Riscossione definizione ex rottamazione quater AE (quota privilegiata art.2753 e 2749 c.c. nr.1 art.2778 c.c. al netto debito in rott. Quater)	462.287,85 €	189.071,28 €	262.187,10 €	oltre interessi di dilazione	misura AER
VIII		102.338,73 €		102.338,73 €		100%
IX	AE quota privilegiata ex art.2754 e 2749 c.c. nr.7 art.2778 c.c.;classe ex art. 85 c.3 CCII	8,00 €		8,00 €		100%
X	AE quota privilegiata art.2752 e 2749 c.c. nr.18 art.2778 c.c.);classe ex art. 85 c.3 CCII (al netto debito in rott. Quater)	202.309,08 €		202.309,08 €		100%
XI	AE (quota privilegiata grado (19) parz soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII (al netto debito in rott. Quater)	1.637.893,52 €	775.723,68 €	574.000,00 €		35%
XII	debiti con privilegi grado (20) parz soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII	95.727,64 €		32.000,00 €		33%
XIII	fornitori con privilegio ex artt. 16 T.U. n. 504/1995 e 2752 cod. div.: classe ex art. 85 c.3 CCII	4.282,61 €		1.300,00 €		30%
XIV	Crediti Chirografari (ab origine): Fornitori e Debiti diversi	2.135.421,57 €		411.500,00 €		19,27%
XV	AE (quota crediti tributari privilegiati incapienti) classe ex art. 85 c.2; art. 88 c.1 CCII	809.458,02 €		155.980,00 €		19,27%
XVI	Crediti Chirografi assistiti da garanzie esterne: Banca BCC (debitoria assistita da fideiussioni Soci ed ex Soci)	786.705,43 €		14.600,00 €		1,86%
		7.816.673,83 €		3.336.464,29 €		

In dettaglio, il trattamento offerto alle singole classi è il seguente (con decorrenza dalla esecutività del decreto di omologa):

* Classe I (spese di giustizia, spese di procedura e spese prededucibili, indicati in complessivi € **168.470,49**) pagamento integrale immediato ad esito dell'omologa (T1);

* Classe II (dipendenti ossia crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., indicati in complessivi € **88.415,44**) pagamento integrale, a partire dal 2° trimestre del T1 ed entro il T1;

* Classe III (professionisti ossia crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c., indicati in complessivi € **21.877,36**) pagamento integrale, a partire dal 2° trimestre del T1 ed entro il T1;



* Classe IV (fornitori con privilegio *ex art. 2751 bis n. 4 c.c.*, indicati in complessivi € **283.538,40**) pagamento integrale, a partire dal T1 fino al T5;

* Classe V (Fondo rischi – Banca del Mezzogiorno. MedioCredito Centrale S.p.A. di € **707.939,69** – debitoria relativa all'intervento del Fondo di Garanzia MCC mis. 90%) pagamento integrale + interessi per dilazione AER (tasso 4,50%), con tempistica dettata dalla *“rateizzazione della cartella esattoriale da formarsi sul ruolo dell'AER (cioè Agricola Candida S.r.l., in conformità all'art. 19 d.P.R. 602/1973, “anche avvalendosi della moratoria prevista dall'art. 86 del CCII, propone il pagamento dilazionato del debito, a partire dalla data di efficacia del decreto di omologazione del concordato ovvero nei termini previsti dalla notifica della cartella di pagamento (se notificata dopo la data di omologa), con un piano di rateizzo iniziale di 120 rate mensili per poi estinguere il debito con un versamento bullett al termine del T5 salvo la possibilità, nell'ipotesi di incapienza delle risorse, di proseguire nella rateizzazione sino al termine della rateizzazione concessa”*;

* Classe VI (Fornitori con garanzia ipotecaria giudiziale; credito di € **310.000,00**) pagamento integrale, a partire dal T1 al T5;

* Classe VII (Agenzia Entrate Riscossione – definizione *ex* rottamazione *quater* per € **262.187,10**) pagamento come da scadenze indicate da AER;

* Classe VIII (AE – quota privilegiata *ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1, art. 2778 c.c.*, al netto del debito di cui alla rottamazione *quater*; € **102.338,73**) pagamento integrale, a partire da T1 ed entro T2;

* Classe IX (AE quota privilegiata *ex art. 2754 e 2749 c.c. n. 7, art. 2778 c.c.*; € **8,00**): pagamento integrale entro il T1;

* Classe X (AE quota privilegiata *art. 2752 e 2749 cc n. 18, art. 2778 c.c.* Al netto del debito in rottamazione *quater*: € **202.309,08**): pagamento integrale nel periodo T2;

* Classe XI (AE, quota privilegiata grado 19, parzialmente soddisfatta. Al netto del debito in rottamazione *quater*: € **1.637.893,52**): pagamento parziale per complessivi € **574.000,00** dal T2 al T5;

* Classe XII (debiti con privilegi grado 20: € **95.727,64**): pagamento parziale per complessivi € **32.000,00** dal T2 al T5;

* Classe XIII (fornitori con privilegio *ex artt. 16 T.U. n. 504/1995 e 2752 c.c.*: € **4.282,61**): pagamento parziale per complessivi € **1.300,00** dal T2 al T5;

* Classe XIV (crediti chirografari *ab origine*: fornitori e debiti diversi: € **2.135.421,57**): pagamento parziale per complessivi € **411.500,00** dal T2 al T5;

* Classe XV (AE – quota crediti tributari privilegiati incipienti; € **809.458,02**): pagamento parziale per complessivi € **155.980,00** dal T2 al T4;

* Classe XVI (crediti chirografari assistiti da garanzie esterne: banca BCC – debitoria assistita da fideiussioni di soci ed *ex soci*; € **786.705,43**): pagamento parziale dal T2 al T5.

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la classe XVI, per € 786.705,43 potrà, in corso di piano, essere soggetta a modifica *in melius* per quanto, l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia, ricondurrebbe il debito della Banca BCC al minor importo pari ad euro 78.765,74 (quota non coperta dalla garanzia MCC + scoperto di c/c). E solo nel caso di intervento del Fondo di Garanzia prima dell'omologa, diverrà attuale il diritto di voto della classe V nonché, in via cumulativa, il voto della classe XVI come ripermetrata al minor importo di euro 78.765,74 (quota non coperta dalla garanzia pubblica).

Ciò detto, ai fini del voto dovrà osservarsi l'art. 109 CCII (Maggioranza per l'approvazione del concordato), comma 5, laddove dispone che *“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in*



denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”.

Orbene, la proposta concordataria, rileva il Tribunale, garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio, e garantisce, altresì, la conservazione dei valori materiali aziendali e posti di lavoro.

Nella prospettazione della società sussiste la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, atteso che, nello scenario concordatario, l'attivo complessivamente destinato ai creditori viene indicato in Euro 3.336.000,00 circa a fronte del minor importo di Euro 2.083.180,41 conseguibile nell'ambito della liquidazione giudiziale in caso di cessione atomistica dei beni, oppure di Euro 2.362.750,08 in caso di cessione d'azienda; il piano proposto prevede il pagamento dei debiti sulla base dei flussi ricavabili da a) valore della liquidazione giudiziale (da ripartire secondo la regola dell'*absolute priority rule*) e b) il plusvalore da continuità (da ripartire con la regola del *relative priority rule*).

Fatta salva ogni diversa conclusione in esito al riesame approfondito che conseguirà nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale, deve, allo stato, convenirsi sul fatto che l'alternativa alla procedura concordataria, ossia la liquidazione giudiziale, causerebbe la definitiva disgregazione del compendio aziendale e, soprattutto, condurrebbe all'esito per il quale la maggior parte dei crediti rimarrebbero insoddisfatti.

Il parere del Commissario Giudiziale

Il commissario ha reso plurimi pareri, rispetto ai quali sono intervenuti chiarimenti ed integrazioni di parte ricorrente; in dettaglio, il Commissario si è da ultimo limitato, in data 21/12/2024, a segnalare quanto segue, emergendo per il resto, un parere di tenore sostanzialmente favorevole alla proposta:

‘L’attestazione allegata alle integrazioni risulta carente nella misura in cui il Professionista nell’attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 3, CCII, che il Piano di Concordato proposto dalla società Agricola Candida srl è in grado di impedire ovvero di superare l’insolvenza del debitore dell’impresa, omette di precisare che lo stesso “è in grado di garantire la sostenibilità economica dell’impresa, ovvero che riconosce a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”; attestazione che si rende indispensabile anche in caso di modifiche sostanziali al piano, così come previsto dall’art. 87, comma 3, ultimo capoverso, CCII.

Quanto alla debitoria della Banca del Mezzogiorno – MCC, strutturata su orizzonte temporale da T1 a T5, con l’eventuale previsione di poter estendere il pagamento fino a T10 (ovvero 10 anni) nell’ipotesi di incapienza delle risorse, seguendo quindi la rateizzazione che l’Agenzia delle Entrate dovrà concedere ex lege da T6 a T10, a differenza delle integrazioni depositate in precedenza dal professionista, le ultime non evidenziano la presenza della dichiarazione circa: “la previsione risulta conforme alla normativa in vigore nonché compatibile con la struttura del Piano così come aggiornato”.

Si precisa che Agricola Candida S.r.l. ha in data 14/01/2025 depositato l'integrazione del Professionista attestatore dott. Francesco Troiano, in termini conformi a quanto indicato dal Commissario in parere.

Le valutazioni del Tribunale



A norma dell'art. 47 CCII, nell'ambito delle valutazioni da operarsi ai fini dell'ammissione al concordato, il Tribunale in caso di concordato in continuità aziendale, quale quello di specie, è chiamato a verificare, la ritualità della proposta, e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Come uniformemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, l'utilizzazione dell'espressione "*ritualità della proposta*" va interpretata non come circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. legittimità sostanziale, tale da comprendere un controllo di legittimità quantomeno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato. Il tribunale è chiamato quindi a verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare: che la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, la corretta formazione delle classi, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (nelle due declinazioni dell' *absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per l'eccedenza), la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria. Quanto al piano dovrà verificare il rispetto dei contenuti descritti dall'articolo 87 CCII, e quanto all'attestazione la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.

Deve poi procedere alla verifica della fattibilità del piano limitatamente alla non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi, onde è sempre sindacabile (e la domanda sarebbe inammissibile) il piano manifestamente inidoneo ed inadeguato alla soddisfazione dei creditori e (nel concordato in continuità) alla conservazione dei valori aziendali, e dunque la proposta concordataria totalmente implausibile (cfr. da ultimo Trib. Milano 11/5/2023; Trib. Milano 5/2/2024; Trib. Roma 23-24/10/2023).

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, si osserva: la proposta come da ultimo integrata classifica l'intero credito della banca BCC indicato in €.786.599,66 in apposita classe in chirografo e contestualmente è prevista l'istituzione di un fondo rischi che appare idoneo al soddisfo della garanzia pubblica che assiste il credito della BCC (pari alla quota garantita del 90% ossia €.707.939,69) con smobilizzo dei relativi fondi sospensivamente condizionato all'escussione della garanzia rilasciata da Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. e pagamento dilazionato "*a partire dalla data di efficacia del decreto di omologazione del concordato ovvero nei termini previsti dalla notifica della cartella di pagamento (se notificata dopo la data di omologa), con un piano di rateizzo iniziale di 120 rate mensili per poi estinguere il debito con un versamento bullett al termine del T5 salvo la possibilità, nell'ipotesi di incapienza delle risorse, di proseguire nella rateizzazione sino al termine della rateizzazione concessa. Trattasi di una mera dilazione delle somme iscritte con privilegio nei termini e modi previsti e consentiti senza alcun abbattimento delle somme alle quali è riconosciuto il privilegio*" (così pag. 9 ss Integrazioni al Piano del 12/12/2024).

Il contenuto del piano appare completo delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCII.

In particolare: il piano (pag. 71 ss) appare completo delle indicazioni e degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (lett. e); secondo quanto indicato in piano, sul fronte della pianificazione industriale, sono previste le seguenti modifiche di strategia produttiva:

- "*Ciclo di Trasformazione: l'azienda punta ad incrementare la trasformazione di uva in vino "senza specifica indicazione" ovvero di vini c.d. "comuni" procedendo a ridurre la trasformazione dei vini di "alta gamma"; ciò per l'evidente constatazione che i "vini comuni" per quanto abbiano un margine di guadagno ridotto rispetto agli altri si presentano con indici di rotazione talmente elevati da consentire marginalità ampiamente superiori a quelle che è possibile conseguire dai vini di A.G.*



- *La società ha in "cantiere" di:*
 - avviare la produzione di vino biologico avendo conseguito la certificazione biologica nel luglio 2023.
 - incrementare la produzione e commercializzazione di ABM (Aceto Balsamico di Modena).
 - *Incremento del c.d. c/Lavorazione: Un processo di lavorazione che presenta marginalità interessanti e che consentirebbe di migliorare significativamente i risultati attesi".*

Per ciascuno dei cinque anni del cronoprogramma di piano, è individuato il Margine operativo lordo (MOL) relativo alle attività di lavorazione (uva/vino; uva/mosto; mosto/vino; mosto/concentrato) e quelle di trasformazione (uva in vino e uva in mosto) nonché i costi

Sono previste le classi in cui i creditori sono stati suddivisi ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe.

Andranno meglio vagliate da parte del commissario giudiziale le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, e le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, con le relative prospettive di realizzo (lett. h).

Saranno, altresì, più approfonditamente valutate dal commissario giudiziale le iniziative previste nel piano, da adottarsi qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati (lett. j), ad es. i rischi legati alla produzione (si pensi, a mero titolo di esempio, ad una minore resa produttiva degli impianti, o alla eventualità di ricavi in entità inferiore a quella prevista, etc.);

Relativamente al debito verso l'erario, ovvero ai crediti tributari e contributivi, risulta introdotta la transazione fiscale e contributiva di cui all'art. 88 CCII.

Sulla scorta delle certificazioni prodotte sui debiti fiscali, contributivi si rileva che l'ammontare del debito erariale ivi certificato corrisponde a quello inserito nel piano.

L'attestazione del professionista indipendente, dott. Francesco Troiano, è completa dell'attestazione ex art. 87 CCII, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 88 co. 2 CCII in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale;

Le classi appaiono correttamente formate, anche relativamente al credito erariale e le stesse partecipano tutte al voto nei limiti ed in conformità al disposto dell'art. 109 CCII.

In punto di fattibilità, considerando che ricorre domanda di concordato in continuità aziendale, la proposta appare ammissibile non apparendo il piano – anche alla stregua delle relazioni periodiche in atti – manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come prevista nel piano medesimo ed alla conservazione dei valori aziendali.

La relazione di attestazione, sottoscritta dal professionista indipendente dott. Francesco Troiano, è completa e motivata. Il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali posti a base del piano e della proposta, la fattibilità del Piano su cui si basa la Proposta di concordato preventivo in continuità diretta. Ha anche attestato che il Piano è atto a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Va rammentato, da ultimo, che, come noto, nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, e quello in sede di omologa non si rinviene alcun effetto preclusivo, e quindi alcun limite al riesame di questioni già vagliate nella fase introduttiva, che possono essere sempre riesaminate dal Tribunale, onde rimane fermo il potere del Tribunale nel corso della procedura ed in sede di omologa di vagliare tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità. In altri termini, il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa fase è destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura. E ciò anche in ragione degli approfondimenti che saranno condotti dal Commissario Giudiziale nell'espletamento degli accertamenti e delle verifiche che questi è chiamato a svolgere ai fini della predisposizione delle relazioni ex art. 105, commi 1 e 5, ed art. 107 comma 3, CCII.



Spese di procedura

A norma dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII va fissato l'importo che la debitrice, in aggiunta a quanto già versato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d) CCII, è chiamata a depositare per le spese di procedura. Alla luce dell'entità della proposta concordataria e delle garanzie allo stato offerte, il Tribunale ritiene congruo determinare la somma (nell'ambito del parametro di legge che prevede un importo tra il 50% ed il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura) nella misura del 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, e dunque in € 90.000,00.

P Q M

visti gli artt. art. 47, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 105 e 107 CCII;

- **DICHIARA** aperta la procedura di concordato preventivo dell'impresa AGRICOLA CANDIDA S.R.L., in persona del l.r.p.t., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla Contrada Sant'Antonio c/o Stazione Candida (Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e Partita IVA: 02153720715);

- **NOMINA** Giudice delegato la dott. Antonio Lacatena;

- **CONFERMA** Commissario Giudiziale il dott. Domenico Calvano;

- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII, il deposito, da parte del debitore, della somma di € 90.000,00, sul conto corrente della procedura ove già aperto o, in mancanza, nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, e **fissa** per detto adempimento il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- **DISPONE** che il commissario giudiziale provveda, entro 20 giorni, alla comunicazione ai creditori del presente provvedimento, del piano di concordato, delle successive integrazioni e di quanto ulteriormente prescritto dall'art. 104 co. 2 CCII, con le modalità indicate dal medesimo art. 104 CCII;

- **DISPONE** che il commissario giudiziale depositi la relazione *ex* articolo 105 comma 1, CCII almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione sarà trasmessa al Pubblico Ministero. La relazione sarà comunicata ai creditori, a cura del commissario giudiziale, con le modalità prescritte dall'articolo 104, comma 2, CCII;

- **STABILISCE** che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'articolo 107, co. 4, CCII, da esercitarsi almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;

- **STABILISCE** che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi e comunichi ai creditori, al debitore, al Pubblico Ministero e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107 co. 3, e la relazione di cui all'art. 105 co. 3 e co. 5 CCII, ed almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, comunichi ai suddetti soggetti, la propria relazione definitiva di cui all'art. 107 comma 6 CCII;

- **FISSA** per l'espressione del voto da parte dei creditori la data iniziale del **10 settembre 2025** e quella finale del **17 settembre 2025**, segnalando che l'espressione del voto dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 108 CCII;

- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. d-*bis*) CCII, che il debitore depositi, con cadenza bimestrale, una relazione informativa sulla propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

- **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di cui agli artt. 47 co. 3 e 45 CCII.

Foggia, così deciso il 23 aprile 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile

Il Presidente est. - *dott.ssa Caterina Lazzara*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 08/05/2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gota

